



CURIA MERCATORUM
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

ANNO VIII / NUMERO 2-3/2004
YEAR VIII / NUMBER 2-3/2004

NEWSLETTER

TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE / QUARTERLY REVIEW

CURIA MERCATORUM

Centro di Mediazione ed Arbitrato / Mediation and Arbitration Center

La cultura della conciliazione: un percorso ancora lungo

Dott. Marco D'Eredità,
Vicesegretario Generale della
Camera di Commercio di Treviso e
Direttore di Curia Mercatorum

Nell'ambito delle attività del sistema delle Camere di Commercio per la promozione dei servizi di conciliazione e di arbitrato, l'Unioncamere nazionale ha indetto la "Settimana della Conciliazione".

Si tratta di una iniziativa, che va dal 18 al 24 ottobre, durante la quale tutte le Camere di Commercio e le strutture ad esse collegate sono chiamate ad attivarsi per aumentare la diffusione tra il pubblico della conoscenza su questo servizio.

Va detto che a livello veneto il sistema si è già da tempo attivato in verità, in quanto già dall'anno scorso sono state condotte campagne pubblicitarie sull'argomento: speriamo infatti che non siano rimasti inosservati, in questi mesi ad esempio, i manifesti ed i vari cartelloni affissi nelle città e sui principali mezzi di trasporto pubblico che richiamano il tema, attraverso una immagine concordata per tutto il territorio nazionale, al fine di rendere percepibile ancor di più l'uniformità ed il coordinamento su cui punta tutto il sistema.

L'iniziativa, senz'altro lodevole nel suo complesso, non può però distogliere il pensiero su alcune considerazioni generali sull'approccio culturale del cittadino italiano nei confronti dell'istituto "conciliazione".

Seppur i dati riguardanti le procedure attivate siano in costante aumento, i dati assoluti rivelano che lo strumento di risoluzione delle

controversie che il sistema camerale offre non si dimostra ancora una concreta alternativa alla giustizia ordinaria.

Le ragioni che possono spiegare tale fenomeno, in verità, sono molteplici. Innanzitutto bisogna ammettere che non tutto il sistema camerale, a livello nazionale, si è impegnato a fondo nella diffusione del servizio: non tutte le Camere di

In the editorial of this Newsletter issue the Author, Director of the Association Curia Mercatorum, expresses his comments on the initiative promoted by Unioncamere which was called "The week of conciliation". In particular the author highlights the fact that a 'culture' of conciliation is still missing in Italy. This can be noticed in the inappropriate use of the terms relating to this procedure, even by people working in the field, as well as in a culture that is still strongly permeated by the need to identify "who is wrong and who is right".

IN QUESTO NUMERO / IN THIS ISSUE

La cultura della conciliazione: un percorso ancora lungo (Marco D'Eredità)	pag. 1
Alcune problematiche ricorrenti nell'arbitrato amministrato di Curia Mercatorum. Le possibili soluzioni (Maurizio Sbaiz)	pag. 2
Le clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori (Silvana Manica)	pag. 6
Agenda	pag. 8

continua a pag. 8

Alcune problematiche ricorrenti nell'arbitrato amministrato di Curia Mercatorum. Le possibili soluzioni

Avv. Maurizio Sbaiz,
associato dello Studio Legale
Melchiori - Sbaiz - Pavan
di Treviso

La Newsletter pubblica in questo numero un contributo dell'avvocato Maurizio Sbaiz di Treviso, il quale si è trovato ad affrontare e di decidere, in veste di arbitro unico, alcune eccezioni ricorrenti in un procedimento arbitrale amministrato soffermandosi sulle possibili soluzioni.

Accolgo con piacere l'invito della redazione della "Newsletter" di raccontare una mia recente esperienza che mi ha visto coinvolto in qualità di arbitro unico in una controversia amministrata dal Regolamento di Curia Mercatorum. Reputo interessante prendere in esame quelle che sono state principalmente le eccezioni preliminari che hanno riguardato in particolare la validità della clausola compromissoria e quindi dell'intero procedimento, evitando invece di soffermarmi nelle decisioni sul merito che non si è ritenuto di affrontare in questa sede. La controversia che si prende in esame riguarda un contratto di affitto d'azienda. La richiedente premetteva che con contratto datato ***** e successive modifiche datate ***** aveva affittato a ***** un ramo d'azienda - avente ad oggetto ***** che ex art. *** del contratto ***** come poi modificato, tutte le controversie derivanti dall'applicazione del contratto, escluse quelle inerenti al pagamento del canone d'affitto e relativi accessori, erano devolute alla giustizia arbitrale in conformità al regolamento di mediazione/arbitrato della Curia Mercatorum; che alla data ***** la parte resistente era morosa nel pagamento dei canoni d'affitto e spese condominiali per l'importo complessivo di Euro *****; come da contratto d'affitto di ramo d'azienda, estratto conto e fatture dimesse; questo premesso, attesa la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. **** del contratto e comunque il grave inadempimento della

affittuaria, dava avvio alla procedura d'arbitrato rapido richiedendo la declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. oppure in subordine ex art. 1626 c.c., con la condanna della parte resistente all'immediata riconsegna del ramo d'azienda affittato e al pagamento, per ogni mensilità di ritardo nella riconsegna, di una indennità d'occupazione e di una penale entrambe dell'importo pari ai canoni d'affitto. Da parte sua la resistente con comparsa di risposta si costituiva in giudizio preliminarmente segnalando, in linea di fatto, che la richiedente, contestualmente alla procedura arbitrale, aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo ponendo a fondamento dello stesso l'asserito mancato pagamento dei canoni d'affitto; eccepiva inoltre l'insussistenza di un contratto di affitto di ramo d'azienda, deducendo trattarsi di contratto di locazione commerciale di immobile, peraltro ritenuto invalido ex art.79 della legge 392/1978, con conseguente difetto dei presupposti per l'arbitrato, al quale dichiarava di non aderire. La Corte dava avvio alla procedura arbitrale di tipo rapido, essendo la controversia inferiore, quanto al valore, a 150.000 h, ed invitando le parti a presentare le scritture di precisazione di cui all'art. 24 del regolamento. Entrambe le parti depositavano dette scritture. Per la ricorrente, interveniva e si costituiva ***** quale società incorporante di ***** a seguito di atto di fusione del *****; nel merito ribadiva la legittimità della clausola compromissoria stante la piena validità del contratto di affitto di azienda, facendo proprie le conclusioni di cui all'atto di denuncia di lite. Parte resistente richiedeva, in via preliminare, l'interruzione del giudizio per effetto dell'avvenuta incorporazione di Parte richiedente in *****; ribadiva l'eccezione di

litispendenza rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al Tribunale di *****, chiamato a decidere sulla validità e legittimità del contratto, ribadendo in via pregiudiziale di non aderire alla procedura arbitrale stante la illegittimità della clausola compromissoria; instava inoltre per la sospensione del procedimento; in via subordinata, richiedeva comunque la reiezione della domande avversarie.

Veniva quindi nominato l'arbitro unico, il quale accettava l'incarico e ne seguiva la trasmissione del fascicolo. Alla prima udienza nessuno compariva per Parte resistente, compariva invece il procuratore di Parte richiedente, ribadendo per il resto le precedenti conclusioni. L'arbitro unico, senza svolgimento di attività istruttoria, tratteneva la controversia in decisione assegnando termine alle parti sino al **** per il deposito di note conclusive.

Entrambe le parti presentavano in termini tali note.

Nella sua decisione l'Arbitro Unico prendeva in esame preliminarmente una serie di eccezioni, che di seguito si analizzano:

- il difetto di legittimazione attiva di Parte richiedente;
- la litispendenza della presente procedura con riguardo a altra causa pendente innanzi al Tribunale di Treviso avente ad oggetto lo stesso contratto posto a base della richiesta di arbitrato, con conseguente necessità di sospensione dell'arbitrato;
- l'illegittimità della clausola arbitrale per l'inesistenza dell'oggetto del contratto, difettando il ramo di azienda concesso in affitto.

Nel merito inoltre, l'Arbitro si pronunciava anche sugli ulteriori quesiti postigli, ma in questa sede interessa esaminare quali siano state le argomentazioni svolte dallo stesso per affermare la propria competenza.

In proposito si osserva:

1) Sulla carenza della legittimazione attiva di Parte richiedente

la procedura arbitrale è stata avviata da Parte richiedente con domanda introduttiva datata 26.8.2003 e depositata il 3.9.2003.

Nella procedura arbitrale è intervenuta volontariamente, facendo proprie tutte le

domande dell'originaria ricorrente, *****

quale società incorporante *****

Parte resistente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di quest'ultima deducendo – sulla base di una visura camerale allegata alla memoria conclusiva – che la fusione per incorporazione sarebbe avvenuta in data 23.6.2003, data in cui Parte richiedente avrebbe cessato di esistere; con conseguente impossibilità di dare avvio alla procedura.

L'Arbitro ha ritenuto di disattendere detta eccezione alla luce della disciplina normativa in materia di fusione societaria.

Al riguardo va ricordato che l'art.2504 c.c. dispone: *“la fusione deve essere fatta per atto pubblico. L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione a cura del notaio, degli amministratori della società risultante dalla fusione o da quella incorporante entro 30 giorni nell'Ufficio del Registro delle imprese del luogo ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante”*.

Il secondo comma del successivo art. 2504 bis c.c. prevede che *“la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c..”*

Nel caso in esame, come risulta dal documento allegato sub 1 da Parte richiedente, l'atto di fusione risale al 14.10.2003 ed è stato depositato presso il registro delle imprese di Treviso il 16.10.2003.

Ne consegue che quest'ultima è la data alla quale far riferimento per assegnare efficacia alla fusione e non già quella, precedente, del 23.6.2003 indicata da Parte resistente che riguarda la sola delibera assembleare di fusione e quindi un adempimento insufficiente a dare efficacia alla fusione. Poiché, come detto, l'avvio della procedura risale all'agosto del 2003, a tale data Parte richiedente non poteva considerarsi estinta e quindi era legittimata a dar corso all'arbitrato.

L'eccezione di Parte resistente sul punto va quindi rigettata e non vi è conseguentemente ragione per interrompere l'odierno giudizio arbitrale.

2) Sulla illegittimità della clausola compromissoria

Non merita inoltre accoglimento l'eccezione di Parte richiedente secondo cui la clausola arbitrale sarebbe illegittima in quanto inserita in un contratto invalido, non sussistendo nel caso il ramo di azienda affittato, essendosi concessi in affitto solo dei locali e non invece beni aziendali.

Invero, a prescindere dalla validità o meno del contratto (questione che sarà esaminata in appresso), va rilevato che secondo pacifici insegnamenti dottrinali e giurisprudenziali (cfr. ex multis, Cass. 26.2000 n.8376) la clausola compromissoria ha una propria autonomia distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale. Detto principio è stato anche recentemente codificato dall'ultimo comma dell'art. 808 cpc il quale prevede appunto che la validità della clausola compromissoria debba essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce.

Con la conseguenza, nel caso di specie, che l'eventuale invalidità del contratto di affitto d'azienda non potrebbe giammai travolgere la clausola compromissoria la quale mantiene in ogni caso la sua autonomia e validità.

L'arbitro è quindi competente a decidere la controversia avendo essa ad oggetto questioni ricomprese nella clausola: l'art **** del contratto di affitto d'azienda e l'integrazione contrattuale del ***** rimandano infatti alla decisione degli arbitri *“tutte le controversie relative al presente contratto, ad esclusione di quelle inerenti al pagamento del canone di locazione e dei relativi accessori”*.

E poiché nell'odierna procedura non si discute dei canoni (che Parte richiedente ha legittimamente richiesto in sede ordinaria), correttamente è stata radicata la procedura arbitrale.

3) Sulla litispendenza.

Sempre in via pregiudiziale, Parte resistente ha inoltre sollevato eccezione di litispendenza deducendo che avanti il Tribunale di Treviso sarebbe già pendente una causa avente ad oggetto lo stesso contratto posto a base della richiesta di arbitrato, sicché l'odierna procedura dovrebbe essere sospesa in attesa della decisione del Tribunale.

Anche in tal caso l'eccezione va disattesa.

Invero, a parte il fatto che, non può

ipotizzarsi una litispendenza tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale (cfr. Cass. 11404/2000; Cass.3676/1998), va rilevato che la litispendenza presuppone l'esistenza di altra causa - identica per soggetti, petitum e causa petendi - previamente radicata innanzi ad altro Giudice.

Nel caso in esame difetta anzitutto la necessaria identità dato che petitum e causa petendi sono diversi (innanzi al Tribunale di Treviso si discute dei canoni di affitto, mentre la presente procedura riguarda la risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuaria).

Inoltre, la procedura arbitrale è stata avviata prima della causa innanzi all'AGO: Parte richiedente ha infatti depositato la domanda di arbitrato il 3.9.2003, mentre Parte resistente ha avviato la causa ordinaria con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 25.10.2003, quindi successivamente all'inizio della procedura arbitrale.

Con la conseguenza che, ove mai si potesse ipotizzare una litispendenza, essa dovrebbe essere dichiarata dal Tribunale rispetto all'odierna controversia e non certo dall'odierno giudicante.

Nemmeno può accogliersi la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della decisione del Tribunale.

Anzitutto perché l'eventuale (insussistente) litispendenza non comporterebbe tale soluzione ma, se del caso, la improcedibilità della procedura.

In secondo luogo perché non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 819 cpc. Tale disposizione prevede che: *“se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento. Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte del giudizio arbitrale”*.

In base a tale disciplina la sospensione è quindi subordinata al contemporaneo sussistere di due condizioni:

l'incompromettibilità della questione pregiudiziale e la dipendenza del giudizio arbitrale dalla soluzione di essa.

Nel caso, manca la prima delle condizioni in

quanto la presunta questione pregiudiziale, riguardante la validità del contratto di affitto, rientra pacificamente in quelle devolute all'arbitro, giacchè la clausola compromissoria esclude solo le controversie concernenti il pagamento dei canoni.

Con la conseguenza che l'odierno giudicante può ben decidere anche sulla stessa, senza dover attendere le decisioni del Tribunale.

E ciò, a maggior ragione, considerando l'attuale disciplina in materia di arbitrato avendo il nuovo articolo 819 bis cpc, sancito il criterio della prevalenza dell'arbitrato rispetto alla giurisdizione ordinaria, riconoscendo espressamente la competenza a decidere degli arbitri pur in presenza di una connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente innanzi al Giudice.

Come ribadito sopra, spero che questa analisi sulle possibili soluzioni giuridiche date ad eccezioni di rito, talvolta ricorrenti, in procedimenti arbitrali possa interessare i professionisti che si cimentano nell'interessante ruolo di arbitri e contribuire all'affermarsi della promozione dell'arbitrato, in particolare di quello amministrato.

In this article the author, a lawyer in Treviso, focuses on a recent award he has prepared in which he analysed some of the objections raised by one of the parties. The author hopes his article may represent an aid for his colleagues who act as arbitrators, an interesting but complex role, as well as a contribution for the promotion of administered arbitration in general.

Le clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori

Dott.ssa Silvana Manica,
Area Regolazione del Mercato,
Ufficio attività a tutela
del consumatore.

Bisogna prestare molta attenzione ai contratti che si sottoscrivono, perché potrebbero contenere delle clausole abusive, ossia clausole che stabiliscono condizioni particolarmente favorevoli per chi li predispone, e particolarmente sfavorevoli per il consumatore che vi aderisce.

Esempi di clausole abusive sono:

- la clausola che riconosce al professionista la possibilità di modificare, senza giustificare il motivo, le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire;
- la clausola che fissa, in caso di controversie con il consumatore, come foro competente quello ove ha sede l'azienda;
- la clausola che stabilisce una penale eccessiva, ovvero che prevede la caparra solo a favore dell'imprenditore.

Quelli citati rappresentano solamente alcuni esempi delle innumerevoli clausole che possono essere inserite in un contratto e che "malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".

Come difendersi?

Esiste un'apposita tutela offerta dal Codice Civile, negli artt. 1469 bis e seguenti (introdotti dalla legge 52/96) che elencano una serie di clausole sospette che possono essere dichiarate inefficaci (mentre il contratto rimane efficace per il resto). Gli articoli integrano altre norme già esistenti (l'art. 1341 ad esempio, che prevede la doppia firma del contratto: una prima firma per il contratto in generale e una seconda per accettare le clausole vessatorie in esso contenute), e tutelano i consumatori nei confronti di coloro che sono definiti dal legislatore "professionisti" (ossia persone che utilizzano il contratto nell'ambito della loro attività imprenditoriale o professionale).

La legge stabilisce che le clausole vessatorie sono inefficaci, come inesistenti e che spetta al giudice dichiararlo.

La tutela prevista dal legislatore è riservata unicamente ai consumatori, cioè alle persone fisiche

che agiscono non per fini imprenditoriali o professionali, ma per esigenze personali.

Le clausole abusive possono essere individuate in qualsiasi tipologia di contratto e l'elenco contenuto nell'art. 1469-bis del C.C. è aperto, nel senso che le clausole abusive sono tutte quelle che caso per caso il giudice ritiene siano in violazione dell'equilibrio contrattuale a sfavore del consumatore.

L'accertamento del carattere abusivo comporta l'inefficacia della singola clausola, non dell'intero contratto. In pendenza di un processo, il giudice può rilevare d'ufficio l'inefficacia delle clausole. Tra l'altro, le clausole vessatorie possono essere dichiarate inefficaci anche a distanza di molti anni dalla conclusione del contratto cui si riferiscono: non esiste pertanto un termine di decadenza affinché un giudice rilevi il carattere vessatorio di una clausola.

Una clausola vessatoria può tuttavia essere considerata valida se frutto della trattativa individuale tra professionista e consumatore (se il contratto consiste in un modulo o formulario spetta al professionista provare che la trattativa c'è stata). In ogni caso, nonostante la trattativa sono considerate inefficaci le clausole che escludono o limitano la responsabilità per morte o danno alla persona del consumatore, escludono o limitano le azioni del consumatore per inadempimento totale o parziale della controparte o prevedono l'adesione automatica del consumatore a "regolamenti" o altre clausole o condizioni che non ha potuto conoscere.

Le Associazioni dei consumatori, le Camere di Commercio e le Associazioni di categoria possono ricorrere al giudice affinché le clausole vessatorie siano cancellate dai contratti prestampati. Con l'azione inibitoria non ci si limita a vietare al professionista di utilizzare le clausole abusive: si vuole che le stesse siano cancellate dalle condizioni generali di contratto per evitare la prosecuzione degli abusi. Il giudice può addirittura ordinare che il provvedimento sia pubblicato "in uno o più giornali, di cui uno

almeno a diffusione nazionale”.

Elenco (aperto) di clausole considerate vessatorie dal Codice Civile

Alcune delle clausole che seguono sono comunque inefficaci, indipendentemente da una eventuale trattativa tra professionista e consumatore

Clausole che prevedono obblighi esagerati a carico del consumatore

- penali eccessive, se non si rispetta il contratto
- disdetta in tempi anticipati, per evitare il rinnovo del contratto
- decadenze, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni alla libertà di contrattazione con i terzi
- fissazione di una somma a titolo di caparra esclusivamente a carico del consumatore

Clausole che prevedono diritti eccessivi a favore del professionista

- inserimento di clausole di cui il consumatore non era a conoscenza anteriormente alla conclusione del contratto
 - modifica unilaterale delle clausole, o delle caratteristiche del prodotto o servizio, senza giustificato motivo
 - possibilità attribuita al professionista di sostituire a sé un altro soggetto, anche con il consenso del consumatore, se risulta diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo
 - limitazione o esclusione della possibilità di compensare debiti e crediti
- eccezioni al contratto poste esclusivamente dal professionista
- impegni immediatamente efficaci per il consumatore, a fronte di impegni rimessi alla mera volontà del professionista

Clausole che prevedono una esclusione o limitazione della responsabilità del professionista

- in caso di morte o danno alla persona del consumatore
- quando il contratto è firmato da persone incaricate dal professionista
- se non sono rispettate determinate formalità

Recessi dal contratto

- Recesso unilaterale attribuito esclusivamente al professionista
- Recesso del professionista da contratti a tempo indeterminato senza preavviso
- Recesso dal contratto da parte del professionista trattenendo anche solo in parte la

somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute

Prezzi

- Fissazione dei prezzi dei prodotti e/o dei servizi al momento della consegna
- Incremento del prezzo pattuito senza possibilità di recesso per il consumatore se l'incremento è eccessivo

Controversie

- Possibilità per il professionista di stabilire se il bene venduto o il servizio è proprio quello concordato
- Interpretazione delle clausole dubbie attribuita esclusivamente al professionista
- Limitazioni alla possibilità di chiamare in causa il professionista in caso di inadempimento
- Sede del foro competente sulla controversia in località diversa da quella della residenza o domicilio del consumatore

La procedura da seguire in caso di sospetto di clausola abusiva

Il contratto è concluso tra consumatore e professionista?

Esiste sospetto di squilibrio tra diritti e obblighi delle parti contraenti?

Il consumatore può rivolgersi al giudice

Il giudice verifica se la clausola è abusiva (lo è qualora la clausola rientri nell'elenco dell'art. 1469 bis del C.C. o se è valutata tale dal giudice ex art.

1469 ter del C.C.)

La clausola abusiva viene dichiarata inefficace dal giudice

Il contratto rimane efficace per il resto

Un'Associazione di consumatori o di professionisti, o la Camera di commercio possono esercitare l'azione inibitoria, e richiedere al giudice di ordinare l'eliminazione della clausola abusiva dalle condizioni generali di contratto, e quindi dai contratti standard.

In this article the Author not only synthetically analyses the question of restrictive covenants in consumers' contracts, as provided for by article 1469 bis and further articles of the civil code, but also offers a practical outline for recognizing and identifying the most recurrent cases in which a contractual covenant is to be considered as restrictive, describing the consequences for consumers and the solutions they can adopt for their best protection.

Agenda

Curia Mercatorum

Corso base di arbitrato,
Treviso, Camera di Commercio,
Piazza Borsa 3/b,
24-25 novembre.
Iniziativa a pagamento.
Per informazioni:
Curia Mercatorum, tel.
0422/917891, fax 0422/917893,
e-mail: info@curiamercatorum.com

Curia Mercatorum

Giornata di approfondimento in:
"Tecniche avanzate di comunicazione e
gestione dei conflitti per conciliatori",
Camera di Commercio di
Pordenone,
22 novembre.
L'iniziativa è a pagamento e
riservata a coloro che abbiano già
partecipato al corso base di
mediazione.

Per informazioni:

Camera di Commercio di
Pordenone, tel. 0434/381258,
fax 0434/27263,
e-mail: fiorella.piccin@pn.camcom.it,
Curia Mercatorum,
tel. 0422/917891, fax 0422/917893,
e-mail: info@curiamercatorum.com.

CEDR

Employment mediation skills
training,
18-20 October 2004,
International Dispute Resolution
Centre, 70 Fleet Street, London;

CEDR

20 October 2004, International
Dispute Resolution Centre, 70
Fleet Street, London.

CURIA MERCATORUM
Via Roma, 4 - Centro Cristallo
31020 Lancenigo di Villorba (TV)
Tel. 0422.917891
Fax 0422.917893
<http://www.curiamercatorum.com>
e-mail: info@curiamercatorum.com

Chiuso in macchina il
30 ottobre 2004

NEWSLETTER

Anno VIII - Numero 2-3/2004
Periodico trimestrale
<http://www.curiamercatorum.com>
e-mail: info@curiamercatorum.com

Reg. Trib. TV n° 1024
Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento Postale
70% - DCB TV
TAXE PERÇUE (Tassa riscossa)

DIRETTORE RESPONSABILE
Marco D'Ereditià

REDATTORI
Antonio Nascimben
Francesca Dal Molin

Stampa:
S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche
Via Einaudi, 2
31030 Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422/634161 - Fax 0422/633647

continua da pag. 1 - La cultura della conciliazione ...

Commercio infatti, nella loro autonomia decisionale circa la destinazione delle risorse, hanno puntato in materia compatta su questo tema considerandolo pienamente come linea strategica d'azione, malgrado tra l'altro i significativi segnali di interesse dell'ordinamento sulla sua utilità, quali ad esempio i riferimenti alla riforma del processo in ambito societario e in materia di contratto di franchising, per citare solo i più recenti. Non vi è dubbio anche che non tutte le strutture camerali hanno, per così dire, la fortuna di disporre di risorse e professionalità tali da poter offrire garanzia sulla capacità operativa nella gestione di tali procedure, così da indurre i potenziali interessati a preferire, magari contro voglia, i tradizionali sistemi di risoluzione delle controversie. Ma va anche riconosciuto che la nostra cultura deve ancora maturare per far sì che un tentativo di accordo conciliativo diventi un naturale passaggio, magari preliminare all'instaurarsi di una causa avanti il giudice ordinario od un collegio arbitrale, per la definizione di una qualsiasi controversia

commerciale.

La percezione di tale fenomeno la troviamo per esempio anche nei commenti di personalità autorevoli su taluni interventi normativi che incentivano il ricorso alla conciliazione: spesso infatti ci capita di leggere come si pensi che nella conciliazione, alla fine, qualcuno comunque debba decidere chi ha torto e chi ragione, interpretando quindi nella maniera più errata la filosofia dell'istituto. Non vogliamo credere che tali dichiarazioni, provenendo magari da fonti assai autorevoli, siano solo il frutto di una scarsa conoscenza della materia: crediamo invece che certi assunti derivino piuttosto da una certa assuefazione ad una cultura che pretende l'individuazione del "chi ha ragione" a tutti i costi, anche magari quando la ragione non è così nettamente individuabile, ed un accordo mediato porterebbe a mantenere comunque buoni rapporti tra le parti anche in futuro. E' quindi, a nostro parere, un aspetto della nostra cultura, forse negativo, forse no, ma che oggi merita di essere ripensato e forse rivisto.



**PER LE TUE CONTROVERSIE
SEGUI LA STRADA PIÙ FACILE.**



**I servizi di Conciliazione/Arbitrato delle camere di commercio.
Uno strumento per crescere**

Per risolvere le tue controversie civili, spesso occorre seguire una strada complicata. E il tempo che passa indebolisce la tua attività. Se invece ti affidi ad una conciliazione della tua Camera di Commercio, risparmierai tempo e denaro. Nelle controversie tra imprese, o tra imprese e consumatori, sarai seguito da professionisti competenti, adeguatamente formati e raggiungerai un accordo soddisfacente. Potrai avvalerti di Curia Mercatorum, associazione riconosciuta promossa dalla Camera di Commercio di Treviso e alla quale hanno aderito anche le Camere di Commercio di Pordenone, Belluno, Gorizia e Trieste. Le strade più sicure sono quelle più facili e veloci.